

P E R

Lo Presidente della regia Camera della Summaria sig.
D. Tommaso Farina

C O N T R O

L' illustre Duca D. Giuseppe
Giordano.

COMMESSARIO

Il signor Consultore e Presidente della suddetta regia Camera D. Domenico

Cardillo



Presso l'Attuario Russo.

Collegio di S. Maria

di S. Maria

D. TOMMASO

CENTRO

L. Mariae S. Giuseppe

Giuseppe

CO. M. S. M. S.

Il signor

Carlo

Carlo



Carlo

Press. L. Mariae S. Giuseppe

Quod Deus benè vertat.



Opochè il brevissimo felice stato dell'innocenza ebbe fine, immantimente cominciò a crescere la corruttela de' vizj, ch' a guisa di torbido impetuoso torrente allagò l'Orbe tutto, e la civil società pose in iscompiglio, e disordine. Fra' detti vizj, il più abominevole, alla natura quasi inimico, e che il retto operare turba, e distrugge, si è a gran senno riputato il dolo, l'inganno, e, la mala fede; vizio, che alla giustizia, di tutte le cose vere prima cagione, direttamente opponesi, e che le azioni cattive avendo per mezzi, e l'intenzion prava, ad avviso del gran Padre dell' eloquenza, per fine, ad altri nuoce, ed a chi lo professa partorisce infamia, e biasimo. Quest' istesso vizio è quello, da cui trae origine il presente piato, che tra il signor Presidente della regia Camera D. Tommaso Farina coll' illustre Duca D. Giuseppe Giordano si agita, e su del quale l' istesso cospicuo Senato della regia Camera della Sommaria giudicar deve a relation dell' incomparabile signor Consultore, e Presidente Commessario D. Domenico Cardillo.

MOstrò appena sua intenzione il rid. Duca di voler ampliare, e ridurre in più nobile, e maestosa forma, e simetria la casa, ch'ei possiede dirimpetto alla ven. Chiesa de' PP. di S. Francesco, detta dell' Ospedaletto, che prevedendo il sig. Presidente D. Tommaso l'irreparabile pregiudizio, il quale potea dalla nuova fabbrica accagionarsigli a riguardo d' un'altra casa, a quella di esso signor Duca lateralmente contigua, ch'ei possiede nella stessa contrada, ricorse subito nel suo Tribunal competente d' essa regia Camera, affinchè con impedirli al Duca il principio dell'opra, nulla si fosse fatto, prima d' esaminarsi le cose, che leder lo potesse.

Diede nel dì 24. Marzo 1758. un memoriale il già detto Presidente D. Tommaso nella regia Camera della Sommaria, e vi presentò anche una lunga istanza, allegando, di spettargli il dritto della prelazione per ragion di congruo, almeno in quanto al giardino, su la casa, che comprata avea dal Monte di Sebastiano Sabia il detto illustre Duca; e che in oltre ragioni di servitù, e per legge, ed in vigor di pubblici documenti, gli competeano, per fare argine, e dar freno alla immoderata illegittima libertà, di cui vantava volere far uso il detto Duca nella nuova fabbrica di detta casa. Fu la causa commessa al signor Marchese, Consultore, e Presidente D. Vincenzo Natolj, da cui speditasi la solita monizione, fu tosto personalmente notificato il detto Duca, che consentendo al foro, costituì presso gli atti il suo procuratore, e questi più istanze esibì, con cui validamente, benchè a torto, alle diman-

dimande del signor Presidente con poca urbanità
opposesi.

Non si andò avanti in sì fatto giudizio, poichè simulando il signor Duca amicizia, e rispetto per lo signor Presidente, e pieno tutto in apparenza di buona fede, e di attenzione, fece sentire all'istesso signor Presidente, che non avea esso intenzion di fare la benchè menoma novità nella parte, che confinava colla sua casa; che non volea in picciola cosa pregiudicarlo; e che ove dubio alcuno fossevi furto, assolutamente intendea di amichevolmente trattarlo, e comporlo, senza far passare le cose per gli anfratti giudiziarij. E furono le stesse proteste rinnovate al fu avvocato fiscale D. Domenico Farina, nipote di esso signor Presidente, di bocca propria del signor Duca.

Si affonndò, per dir così, il signor Presidente, alle dolci lusinghevoli voci di esso illustre Duca, nè pensò più alla lite. Per l'opposito bensì l'un, poichè vide l'altro riposar profondamente nella buona fede, e sulla sua parola, e di tutto altro dubitare, fuorchè di poterlo ingannare, e recargli unquemaì ingiuria, subito, e senza perdita di tempo, alloracchè il detto signor Presidente, ed i di lui nipoti D. Domenico, e D. Gennaro stavano in una loro villa, sita fuori Napoli nel Casal di S. Jorio, per approfittarsi, e godere del beneficio di quell'aria più salubre, e più amena, cominciò il Duca ad erigger la nuova fabbrica dalla detta parte laterale, dalla quale confina la casa d'essi signori di Farina. Giunse quasi alla mettà dell'opra,
e l'

e l'esegù con tanta fretta, e sollecitudine, facendo lavorar gli operarj fin anche in tempo di notte, che al certo avrebberla compiuta, e ridotta a perfezione, se il già detto lodevole defunto Avvocato fiscale D. Domenico, e D. Gennaro Farina, alla prima notizia, ch'ebbero di tale novità, non avessero a tempo impedita la continuazion della fabbrica. Ricorsero essi i suddetti fratelli di Farina, compadroni, e compossessori di detta casa, nel S. R. C. ove diedero supplica, con cui nunciando *novum opus* al detto Duca Giordano, e deducendo anche il dritto del congruo, chiesero, anche a forma della Novella ultima regal Costituzione, inibirsi il medesimo, acciò desistito avesse dal fabbricare in detta sua casa, e specialmente nella parte, alla loro lateralmente contigua. Fu la causa commessa all' illustre Marchese regio Consigliere signor D. Lorenzo Paternò, da cui, fattosi prima presso gli atti il necessario deposito, s'interpose il solito decreto per l'inibizion dell'opra, con esser anche sopravvenuto al giudizio il signor Duca della Bagnara D. Francesco Ruffo, padrone anche, e possessore d'un'altra casa, lateralmente contigua a quella dell' illustre Duca, a cui l'istesso pregiudizio dalla nuova fabbrica risultava.

Si ordinò indi (citato, ed inteso il ridetto Duca, che non pensò mai d'opporre la causa già pendente nella regia Camera,) e si esegù la ricognizion del luogo della controversia, commessa al Tavolario D. Luca Vecchione, coll' intervento dell'istesso signor Consigliere Commessario. Questo buon pe-
rito

rito formò, dopo l'atto della ricognizion, la sua relazione. Ma preventivamente è uopo, che si faccia un'idea de' meriti della medesima, pubblicata in Agosto 1759.

Avea il Duca Giordano, per eludere un giudizio col l'altro, artificiosamente riconvenuti i fratelli di Farina, per obbligarli a chiudere alcune finestre, e balconi affacciatori sopra un giardino, contiguo alla casa di esso signor Duca, che dava, come suol dirsi, e dà cagion all' editto: nulla curandosi, che appunto da tali aperture traevassi da essi signori Farina il dritto inalterabile di ragione per lo proposto impedimento. E si era con decreto del signor Consigliere Commessario ordinato al detto Tavolaro, che anche di tale pretensione carico si foss' ei dato nella relazione, che dovea formare. Or che fece il trasavio, e pratico Vecchione? In cambio di ragionare, prima d'ogni altra cosa, e dar il suo parere sulla principal controversia, qual' era quella dell' impedimento proposto da' signori Farina, o sia sulla nunciacione *novi operis*, e sul congruo, cominciò la relazione dall' appendice, cioè con ragionar della sussistenza della pretension per la chiusura dell' aperture, di cui, dopo di quella, ragion volea, anche per esecuzione del decreto della sua commessione, che ei trattato avesse.

E questo è poco. Nell' esaminare la giustizia dell' impedimento, e darvi la sua perizia, non solo ne' termini, a cui questa potea estendersi, si contenne; ma oltrepassandone i limiti, e nelle cose legali volendo anch' esso, quasi assiso a scranna, giudicare.

dicare, e dar parere, più tosto che rimetterle semplicemente alla decision del S. R. C., entrò nell'esame nommen delle servitù, che si allegavano da' signori di Farina, che della loro ragionevolezza, ed efficacia, e in che maniera poteano e dovean sentirsi, e legare il signor Duca, col di più, che si legge nella sua relazione, la quale per verità meriterebbe più tosto il nome d' un involuppo, e confuso ammasso di cose mal considerate, ed unite insieme, che d' una ben regolata perizia.

Si gravò a gran ragione di tal relazione il signor D. Gennaro Farina. E poichè fra questo mentre se n'era morto il probò avvocato fiscale D. Domenico, suo fratello, e tempo nè anche gli fu dato di poter risolvere, se dovea, o no adir *ab intestato* la di lui eredità giacente, datosi alla medesima per Curatore il noto Avvocato D. Donato Laurentiis, questi aderì alla dimanda della d. revisione; sicchè fu questa accordata, e si commise all'illustre Primario del S.R.C., coll'intervento dell'istesso signor Consigliere Commessario, ingiunto il precepto a D. Gennaro Farina, che fra brevissimo termino procurata l'avesse, altrimenti rimasta fusse ferma la relazion del Vecchione, conciosiache si foss' ei doluto, ed a gran ragione, della brevità del detto termino; quindi poi, monite essendosi dal detto illustre Primario le parti, per compier l'opra della detta revisione, in atto, che accingess' esso signor D. Gennaro per la necessaria difesa, ed assistenza presso del detto illustre Primario, sopravvennero le lettere oratoriali al S.R.C., spedite dalla regia Camera della Sommaria ad
istan-

istanza del ridetto sig. Presidente Farina, il quale al rumor, ch'avea fatto il cennato apprezzo del buon Vecchione, si era già svegliato di repente, e, cercando di sciorsi, per dir così, da quella rete, ove era stato colto, mercè l'industria del signor Duca, il quale avea voluto assonnarlo, per poter intrattanto erigger all'istante, ed improvvisamente la meditata fabbrica, avea chiesto, per non pregiudicarsi nel suo foro competente, di esser rinnessa la detta causa nella regia Camera della Sommaria, ed il decreto, precedente istanza del vigilantissimo signor Avvocato fiscale Marchese D. Carlo Mauri, avea dal signor Consultore, e Presidente Cardillo, successor Commessario, ottenuto, che si monisser le parti a sentir la provvista da farsi dalla detta regia Camera, e che frattanto le dette lettere oratoriali al detto S. R. C. spedite si fossero; come in effetto seguì, e giunsero a tempo, ch'era per procedersi in essa alla revision della relazione del Vecchione, come si è detto, chiesta da D. Genaro Farina, e dal Curator dell'eredità giacente dell'avvocato fiscale D. Domenico di lui fratello, amendue degni nipoti d'esso signor Presidente.

Si gravò, è vero, il signor Duca Giordano di dette oratoriali, e propose formalmente la quistion di Tribunali nella regal Camera di S. Chiara. Ma foccombè, anche precedente istanza fiscale del detto signor Marchese Mauri, con essersi ordinato, che procedesse la regia Camera (e non il S.R.C.) tra perchè Foro competente del signor Presidente D. Tommaso, ed anche perchè era stato in essa prevenuto il giudizio, e vi avea acconsentito esso

signor Duca. Prima di spiegar la detta istanza esso sapientissimo e giustissimo signor Marchese, tentò di poter amichevolmente l'una parte coll'altra componere. Propose egli un espediente, molto onesto, e proprio (altrimenti non potea essere, perchè parto di sua mente troppo illuminata, giusta, e prudenziale), affine di ottener l'intento. Ma siccome con pienezza di rassegnazione fu accettato dal Presidente, e da' suoi nipoti, benchè loro nociva, pur vi ripugnò il detto signor Duca, che sol si restinse a voler essere con loro liberale circa le dette aperture, vale a dire, in quello, in cui di sua liberalità non hanno avuto, nè han bisogno i signori Farina. Quindi è in istato il Tribunal della regia Camera di spiegar la provista, che fu riserbata nel detto decreto del signor Consultore, e Presidente Cardillo, con interloquire sopra le vicendevoli pretensioni, ed istanze d'esse parti contendenti, inteso anche il dotto Avvocato D. Giuseppe Lecce, qual Curatore de' futuri chiamati al fedecommesso, a cui è la detta casa di essi signori Farina onnossia.

- Il Duca Giordano crede, che basti la relazione del Tavolario Vecchione, essendo ella passata di già in cosa giudicata, per non averne il ridetto D. Genaro Farina, e il Curatore dell'eredità giacente di di D. Domenico Farina, procurata fra lo stabilito termine la revisione, sicchè sia in istato la regia Camera di giudicar sulla giustizia della causa principale. Così lo ha egli dedotto con una sua istanza. Stima per l'incontro il signor Presidente, che gli atti fatti ad istanza de' suoi nipoti senza sua

sua saputa nel S.R.C., e spezialmente la relazioni del detto buon Vecchione, non possano dar legge al Tribunal supremo della regia Camera della Summaria, ed in nulla pregiudicare ad esso lui, perchè fatti in Foro, riguardo alla sua persona, dell' intutto incompetente, sicchè pria d' interloquir sopra le sue istanze, sia indispensabilmente necessario, che si commetta la ricognizione, e perizia delle cose, che si controvertono, ad un de' regj Ingegneri d' essa regia Camera, siccome lo ha esso chiesto con particolare istanza.

Il vedere, e decider, chi dica meglio, è riserbato solo a' sig. della reg. Camera. Noi intanto, ch' abbiam l'onore di priegar loro in questo rincontro in nome del sig. Presidente D. Tommaso, pria di giustificar le sue istanze, stimiamo dar un rastro della giustizia ben soda, che gli assiste. Per empier a questa parte colla nostra ben conta debolezza, esporremo in luogo di premessa alcuni pochi fatti necessarj a saperfi, perchè ognun conosca, che non astiose, non vane, non ideali sian le ragioni, onde si è mosso esso signor Presidente Farina ad istituire contro l' ill. Duca D. Giuseppe Giordano il giudizio già d. di *nunciatioe novi operis*. All'opra.

S I espone venale nel S.R.C. ad istanza de' Creditori circa il fine del passato secolo un comprensorio di case, appartenente al patrimonio di D. Francesco Ebreu, sito vicino alla ven. Chiesa di San Giuseppe di questa Città. Rimafer esse ad ultimo estinto di candela a beneficio del dottor Nicolò Benincasa, per se, o persona da lui nominanda,

come a *plus offerente*, per lo prezzo di duc. 4450.,
come apparisce dall'atto dell'estinzione della cande-
la de' 7. Aprile 1693.

Precedè ad un tale atto l'apprezzo di dette case,
che fu in esecuzione di decreto del fu Reggente
di Rosa, Consigliere Commessario del detto patri-
monio, de' 7. di Giugno 1692., fatta dal tavo-
lario, che fu eletto per bussola, Antonio Galluc-
cio, al quale apprezzo fu rimessa l'offerta, che
fu presentata negli atti per la compra di dette
case. Ne formò il detto tavolario Galluccio nel dì
28. Giugno del descritto anno 1692. la sua rela-
zione, in cui il detto palaggio, o sia casa palaz-
ziata, si disse confinante in ispezie con *il giardino
della casa dell'illustre Marchese di Genzano* (ed è
quella, ch'or si possiede dal Duca Giordano),
e consiste al fronte di detta strada un portone &c.
In descrivendosi la detta casa palazzata, si disse
nella relazione, che a man sinistra vi era una stan-
za da tener legna, *con uno fenestrello, che piglia
lume dal giardino della casa di Genzano.* Si descrif-
se ancora la stalla, con dirvisi, che vi era un
*cancello di ferro, che piglia il lume dal sudetto
giardino.* Indi descrivendosi il primo quarto piccio-
lo, si riconobbe, che vi erano sette stanze, e che
tre di esse teneano *i fenestrelli, che pigliano lume
dal giardino.* Finalmente si entrò dal Tavolario a
descrivere il quarto principale, e si disse consisten-
te in una sala, con un balcone, e fenestra verso
la strada; di più, un'anticamera, anche con bal-
cone verso la strada, in un'altra camera, parimen-
te

te con balcone, come sopra; ed in tre altre camere, l'ultima delle quali, come anche la cucina, aveano *le fenestre AFFACCIATORE al detto giardino*. Finalmente si legge nella detta relazione, che dal detto quarto principale uscendosi alle grade, e per queste salendosi, s'impianava ad un altro appartamento, distribuito in una sala, ed altre stanze, e specialmente in tre camere, ed in *una cameretta con finestra AFFACCIATORA al detto giardino, accosto della quale vi è una loggia coperta a travi, con due archi, uno al cortile, e l'altro al sudetto giardino, ed accosto vi è la cucina, similmente AFFACCIATORA al detto giardino; siegue un poco di passetto &c.* parole proprie di detta relazione.

Or con detti appartamenti, e camere, e con gli avvisati *comodi, descritte qualità, e quantità di fabbriche, astrichi, tonache, soffitti di tavole, e di carta, porte, fenestre di legname, ornamento di piperni del portone, fenestre, e balconi, ferri di d. balconi, e grada, ed altre COMMODITA'*, fu la d. casa dal Tavolario valutata, dedotte le annuali accomodazioni, ed il censo, che vi era d'an.duc.17. 4. dovuti al ven. Monistero di S. Pietro Martire di questa Città, e franca, e libera da ogni peso, per duc. 4644. E fu il detto apprezzo in grado di revisione confermato circa la detta descrizione dal Primario D. Antonio Caracciolo, il quale avanzò il prezzo in ducati 5200., come costa dalla seconda relazione, ch'ei ne formò d'ordine del signor Consigliere Commessario a' 30. Marzo 1693.

Giusta il detto apprezzo disse il d. dottor Benincasa obla-

oblatore nella sua offerta, che volea comprar l'avvisata casa, con l'intero suo stato, e con tutti quelli membri, come son descritti (son parole proprie di detta offerta) in detti apprezzzi, non eccettuata cos'alcuna, e con la podestà di reinregrare ogni membro, che fosse occupato, e distratto, ED OGNI RAGIONE ED AZIONE AD ESSA SPETTANTE. Tantocche nell'atto dell'estinzione della candela a beneficio del detto Benincasa (che poi nominò il sudetto Presidente D. Domenico Farina) per duc. 4550. espressamente si disse, che restava al medesimo la detta casa, SERVATA LA FORMA DELL'OFFERTA FATTA DA ESSO. E successivamente essendosi dal detto Presidente, persona nominata dal Benincasa, pagati per lo banco di S. Giacomo con fede di credito del dì 8. Aprile 1693. i detti duc. 4550., fu cauto nel dire, ch'ei faceva detto pagamento per la compra sudetta, ch'avea fatta giusta la descrizione contenuta ne' detti apprezzzi, e co' pesi, e condizioni spiegate nell'offerta del detto Benincasa; alla quale offerta fu anche rimessivo il decreto del sig. Marchese di Villarosa Configlier Commessario de' 10. del detto mese di Aprile, con cui fu ordinato di doverli dare il possesso di detta casa al cennato signor Presidente Farina il vecchio; Sicchè poi fu il prezzo già pagato, e con altri decreti del medesimo sig. Configliere Commessario liberato a diversi creditori del detto Ebreu, come il tutto apparisce dagli atti del S. C., presso di cui si fece la detta vendita *sub hasta*, i quali sono anche esistenti.

Que-

Questa è la origine dell' acquisto della casa de' sign. Farina comprata *sub basta* in ispezie colla comodità di aver il lume, e l' affacciata, o sia alpetto, e prospetto nel cennato giardino. Veggiamo or quello della casa del signor Duca Giordano, ed ove da questi s' intende fabbricare in pregiudizio di quelli. Eccola.

A' 28. Settembre 1750. gli Amministratori del Monte eretto dal defunto Sebastiano Sabia dissero con loro istanza, di aver risoluto di vendere al Duca D. Giuseppe Giordano una casa, che possedea detto Monte a fronte della Chiesa dell' Ospedaletto, pervenutagli da Sebastiano Sabia, deteriorata, e che minacciava rovina, implicita anche a varj pesi; quindi chiesero nella G. C. sulla medesima vendita il decreto di *expedit* interporli. Fu dato dal signor Configliere, allora Giudice di essa G. C., D. Domenico Salamone il solito termine sommario sopra la domanda dell' *expedi*, e fu anche ordinato, che l' Ingegniero D. Mario Ciuffredo *accedat super faciem loci, qui cum interventu domini causa Commissarii recognoscat exposita, & in scriptis referat*. In esecuzione del detto decreto fece il cennato regio Ingegniero la sua relazione a' 12. Luglio 1751., nella quale descrivendo la detta casa, la disse confinante con la casa de' signori di Farina, e soggetta alla servitù dell' aspetto, ch'avea la medesima sopra il giardino. Ecco ne le proprie parole: *Ritornando nel riferito rimessone, e proprio in testa al medesimo, vi è rompagno parte di tavole, e restoni marciti, e parte di*

di fabbrica, e nel mezzo vi è porta marcita, parte a cancello, e mediante sei scalini di pezzi di astrico corrosi si ascende in un giardinetto, di lunghezza comp. di palmi comparrito da quattro quadri, ed alvari attorno delle mura, che lo circondano, ed in esso vi sono più alberi di cedrangoli, limi, fichi, uve, ed altre frutta, **QUALE GIARDINO RICEVE LA SERVITU' DELL' ASPETTO, CHE VI HA LA CASA DE' SIGNORI FARINA DA PIU' FENESTRE, E BALCONI.** E nel fine di detta relazione, egli è da porfi mente, che il regio Ingegniero, tra i pesi, a cui era soggetta la casa sudetta, si diede anche carico della servitù sudetta, e di altre, alle quali era onnoffia. *Riflettendo* (ne son le proprie parole) *non solo alla spesa, che di presente vi bisogna, ma ben anche alle annue accomodazioni per mantenimento delle sue fabbriche, e per comodo degl' Inquilini, ed ALLE SERVITU', CHE VI SONO, COSI' PER LI LUMI AFFACCIA-TORI DI PIU' COMPADRONI, E PROSPETTO, CHE HANNO NEL DIVISATO GIARDINETTO, per li quali lumi, e PROSPETTO mi rimetto alle concessioni, e se legittimamente si è fatto acquisto da essi compadroni, o pure se de jure li competano &c.*

Propostosi l' affare uella G. C. della Vicaria, ne fu commessa altra visione al tavolario D. Luca Vecchione. Questi fece sotto il dì 6. Marzo 1755. anche la sua relazione, nella quale, numerandosi tra i confinanti di d. casa anche i sig. Farina per cagion di

di d. loro casa, si descrisse ella in ispezie dalla parte verso lo *schizzitiello*, e si disse assolutamente, che vi erano LE SERVITU' DI FINESTRE, E BALCONI DELLE CASE DI FARINA, E GALLIANO. Anzi nel dar prezzo alla stessa casa, si spiegò, di aver anche riflettuto ALLE SERVITU' DESCRITTE DA GIOFFREDO; nè per pensare sputò parola (come al presente l'ha esso deciso quasi da cattedra) d'esser le fenestre, e balconi de' detti signori Farina, affacciatori al detto giardino, novità pregiudiziali alla detta casa, sicchè salva rimaner dovea la libertà di poterli far chiudere.

A' 19. Agosto 1755. a due Ruote dalla Vicaria fu accordato il chiesto *expedit*, e fu il decreto della G. C. confermato con altro decreto del S. R. C. anche a due Ruote del dì 3. Settembre 1755. Per esecuzione del quale, ad ultimo estinto di candela, la casa al rid. Duca Giordano, per mezzo del probo avvocato D. Basilio Palmieri, per la somma di ducati 16. mila ed uno, fu venduta. Ed in esecuzione della vendita già perfezionata se ne stipulò il pubblico istromento, nel quale descrivendosi, che si vendea la casa franca, e libera, se ne eccettuò prima il censo, a cui era onnosia; ed indi si soggiunse così = *Come anche eccetto delle servitù, che vi sono per li* **MOLTI LUMI AFFACCIATORI DI PIU' COMPADRONI, E PROSPETTO, CHE HANNO NEL MENZIONATO GIARDINO** = *rimettendosi in tutto, e per tutto alle concessioni, che appariscono, & quatenus ne apparissero, e se*

C

le.

*legittimamente se ne sia fatto acquisto da essi com-
 padroni, o pure se de jure li competono, e non al-
 trimente, nè d'altro modo. E son l'istesse parole,*
 con cui spiegossi il Cioffredo nella sua relazione.
 Posto l'acquisto *sub basta* fatto da' signori di Farina
 della lor casa con le fenestre, parte recipienti il
 lume dal giardino, e parte aventi lo prospetto su
 del medesimo. E posto ancora l'acquisto, che fece pa-
 rimente *sub basta* il sig. Duca dell'altra sua casa, coll'
 espressa soggezzione delle **SERVITU' DI LUME,
 E DI ASPETTO, E PROSPETTO**, dovute a'
 signori Farina, specialmente sopra il detto giardi-
 no: Si potrà contendere, che nello stato presente
 di cose, e nella specie di giudizio, in cui siamo,
 debbe confessarsi, di esser i signori di Farina nel
 quasi possesso delle servitù del lume, e del pro-
 spetto, ed aspetto al giardino? Se il Presidente
 D. Domenico Farina nel 1693. comprò la sua casa
 con le fenestre, di cui alcune ricevean lume dal
 giardino, altre in quello aventi l'affacciata, o sial'aspet-
 to, e il prospetto; da ciò siegue, che tal lume, tal
 aspetto, o prospetto, per legge della compra, è a'
 fuoi figli, e nipoti dovuto. Se il sig. Duca Gior-
 dano nel 1755. comprata ha l'altra sua casa col
 detto giardino, espressamente onnozia **ALLA SER-
 VITU' DEL LUME, E DEL PROSPETTO
 SOPRA DETTO GIARDINO** a pro di essi sig.
 Farina; dunque non può impugnar detta servitù,
 e forza è, che presentemente non la contenda ad
 essi signori Farina. Se questi, e' loro maggiori
 dal dì della compra di detta loro casa, e prima,
 e do-

e dopo di quella della casa del sig. Duca, sono stati nel quasi possesso delle dette servitù di lume, aspetto, e prospetto, timore non possan avere, che nel presente giudizio vi possano essere molestati.

Ed essendo così, ognun vede, e tocca quasi con mani la inalterabil ragione, con cui il signor Presidente D. Tommaso ha impedito all'illustre Duca Giordano qualunque fabbrica nel suolo di detto giardino, onde minor rendasi il lume, e si tolga l'aspetto, e prospetto, che sull'istesso giardino si avea: ragion' appoggiata al dritto inalterabile delle ridette servitù di lume, aspetto, e prospetto. Di queste uopo è, che ragioniamo un poco con tutta la brevità possibile, e quasi accennando le cose. Imitarem nella presente congiuntura quei valenti dipintori, che volendo in poca tela molti paesi, personaggi, e casamenti effigiare, son contenti, per così dire, di poche pennellate, tutto il di più alla discreta considerazion de' riguardanti lasciando.

PER Diritto commune; ove si tratti della servitù del lume, di cui parla il testo della *L. luminis. 3. D. de serv. urban. pred.*; egli è certo, che per mezzo della medesima altro non s'intenda acquistato, (come si spiega il Giureconsulto *Paulo*), se non se *utriusque luminis nostrae excipiat*. Quindi ne siega, che non basta dire, di lasciarsi tanta distanza di luogo, e spazzo d'aria, quanto è sufficiente, acciò la casa del vicino abbia il suo lume. Se col la nuova fabbrica s'impedisca di veder il Cielo,

la nuova fabbrica nella casa serviente , può giustamente dal padron della casa dominante impedirsi . Si prova col testo della *L. lumen* , ch' è dell' istesso Giureconsulto Paolo *D. cit. tit. de servit. urban. praedior.* e vieppiù col testo nella *l. seq.* , ch' è la *l. si arborem* , in cui fu deciso dal Giureconsulto *Ulpiano* , che se colui , ch' è padron della casa serviente , ponga un albero , onde si inferisca pregiudizio al lume , ch' ei deve al vicino , dee dirsi , che cosa faccia contraria alla servitù . Ivi : *Si arborem ponat , ut lumini officiat , aque dicendum erit , contra impositam servitutem eum facere , nam & arbor efficit , quominus Caelum videri possit.* Anzi si foggia , che sovente , se coll'ombra dell' arbore di molto s'impedisca la veduta del sole (benchè regolarmente la veduta del sole non è da potersi impedire da colui , che ha la servitù del lume , bastar dovendogli , che vegga il Cielo ,) pure in tale caso , può pretendersi in vigor della servitù , che l'arbore si tolga . In conferma di questo sentimento è da vederfene l'Archidiacono *Francesco Maria Pecch.* in *tract. de servit. tom.2. cap.1. qu. 10. a num. 16.* ove anche risponde alle opposizioni contrarie , e nel *num. 44.* conchiude : *Concluditur ergo , sive agatur de servitute ne luminibus officiat , sive de sola servitute luminis , HOC UNUM EST , SERVIENTEM NULLO MODO OFFICERE POSSE UTRIQUE SERVITUTI.* Ergo quomodocumque impedimentum apponatur , quo lumen obscurius fiat , omnino tollendum venit ; col dipiù , che seguita ad avvisarci in risposta dell'op-
po-

posizione, di esser concesso questo privilegio alla sola servitù *altius non tollendi*, dimostrando, che ciò non sia vero.

Ma se ragionisi della servitù dell'aspetto, anzi del prospetto, (che qualche cosa di più, com'è a tutti noto, e il va discifrando il detto *Pecchia*, contiene) qual appunto si chiama dal signor Duca Giordano nello istromento di detta compra, anzi dall'Ingegniero nella sopra dedotta relazione, quella che hanno i signori Farina nel giardino della d. casa del Duca Giordano; E ne' termini di tale spezie di servitù, convengono tutti i nostri DD. nell'insegnare, che per mezzo della medesima è proibito il vicino a far cosa, che nuocia al detto aspetto, e prospetto, dovendo sempre conservarlo *in eadem specie gratitudinis*, come parla il detto Archidiacono *Pecchia in dicto tract. tom. 2. cap. 1. qu. 21. al n. 6.*, ove questa conseguenza ne ritrasse = *Unde si per prospectum VIRIDARIA VIDEANTUR, AUT ALIQUA MULTUM AMÆNA* (si può dir, che scrive per la causa nostra), *AUT SOL REFULGENS, nec solis, nec dict. amanitarum aspectus, & visio minui potest, aut plus a quo ampliari poterit, ut hac l. in princ. ; & in hoc differt prospectus a lumine, & in hoc plus continet prospectus, quam lumen, propter gratitudinem*, con quel, che siegue, conchiudendo al n. 7., che ove si tratti di servitù di prospetto, in vigor della medesima nulla può farsi, per cui impediscasi il medesimo nella forma, in cui si è goduto.

Due sono i testi sinodali, e decisivi, onde traesi tal verità. Il primo è della *l. aedificia D. de servit. &c.*
nel

nel quale *Giavoleno*, ove trattisi di prospetto, decide, non poterfi edificio alcuno costruire, onde resti esso prospetto lesò in parte = Ivi *At si de prospectu est, eaque obstatura sunt, non possunt* = L'altro testo è del *Giureconsulto Ulpiano* in *l. inter servitutes D. eod. tit. de servit. urban. prœdior.*, in cui dandosi la differenza fra le due servitù di lume, e di prospetto, così si stabilisce: *Inter servitutes, ne luminibus officiat, & ne prospectus offendatur, aliud & aliud observatur; QUOD IN PROSPECTU PLUS QUIS HABET, NE QUID EI OFFICIATUR AD GRATIOREM PROSPECTUM, ET LIBERUM: in luminibus autem, ne lumina cujusquam obscuriora fiant. opus quoque novum ei nunciari potest, si modo sic faciat, ut lumini noceat.*

Posto ciò: ne siegue, che avendo i signori di *Farina* indubitatamente la servitù nommeno del lume, che del prospetto al giardino, è giusto, anzi giustissimo, ed appadrinato dall'espresse stabilimenti di legge, l'impedimento dato alla nuova fabbrica, che s' intende fare dal *Duca Giordano* al giardino, non solo perchè il lume, che ricevono alcune delle finestre della loro casa, viene a diminuirsi, e viepiù, perche gli si viene a togliere l'aspetto, e prospetto, che i balconi d' essa loro casa hanno sopra il detto giardino: veduta per verità molto grata, ed amena, che si verrebbe a perdere, fabbricandovisi, giache nel detto caso non solo ingrata, e non libera ella riuscirebbe, ma di più si oscurrebbe sì fattamente il lume, ch' appena potrebbe si vedere il Cielo.

Due

Due opposizioni quì potrebbero farsi. L'una appoggiata al padrio Dritto, l'altra al dirsi non dovuta detta servitù. Ma ecco in brieve le risposte.

Per la notissima Consuetudine *Si quis habet sotto il tit. de servit. Egli è certo, che si quis habet parietem, in quo sit fenestra dosstria, vel qualibet alia apertura, pro ASPECTU, VEL LUMINE ingrediendo, qui paries sit juxta curim, domum, vel hortum alicujus vicini, & vicinus vult ex opposito ad aperturas, quæ sint in dicta pariete, edificare in horto, curti, vel domu sua, debet per palmos cann. 12. elongare se, & eatenus distare debet edificium, quod construxit a dicta pariete, con quel, che segue. Attena tale costumanza, può dire, come dice, l' Illustrè Duca Giordano, chè, lasciata avendo fra il nuovo edilizio, ch' ha cominciato ad ergere nel detto giardino, e la casa de' signori Farina, ove son le dette finestre affacciate al medesimo giardino, e dallo stesso recipienti il lume, la distanza di gran lunga maggiore di quella prescritta nella sud. consuetudine, non possa perciò esser impedito nella continuazione di detta fabbrica.*

**Chi nega, o può negar ciò? La consuetudine già detta parla troppo chiaro: Ma che ha fare la disposizione del padrio Dritto col caso nostro, ove concorre l' espressa servitù di lume, di aspetto, e prospetto, qual si allega da' signori Farina? Se questa non vi fosse, potrebbe con qualche ragion pretendersi, che l'impedimento proposto alla detta fabbrica dal signor Presidente urtar potesse all'infu-
pera-**

perabile scoglio di detta costumanza , quantunque pur gli resterebbe altro mezzo di giustificar sua dimanda , qual è quello dell' emulazione , e mala fede , che chiaro si legge nell' animo del detto Duca ; e molto più gioverebbegli il far vedere , che alzandosi l'incominciato edifizio dal Duca Giordano giusta la sua idea , si oscurerebbe talmente la casa delli signori Farina , che quasi inabitabile renderebbesi .

Ma essendosi le già d. servitù , e come può allegarsi contro del d. Presidente la disposizion dell' avvistata Consuetudine *Si quis habet parietem?* Chi non sa , che ella non ha luogo , quando vi sia in contrario qualche servitù , onde la libertà naturale di poter erigere la fabbrica fino alle stelle venga moderata e ristretta : *suppono secundo* (parole del Padre Molpbes. tom. 3. p. 13. ad Consuet. tit. de servit. qu. 15. num. 2. ove tratta della detta Consuetudine) *quod ex illo solo non debeat servitus alteri , nam in præjudicium ejus , cui debetur servitus , fieri nequit adificium , nec aliud opus in fundo servientis.* Ecco , che il degno Autore passa per indubito , che dee correr la disposizion della Consuetudine , ove non vi sia servitù , unavoltacche concorrendovi , questa , ogni specie di fabbrica può , e dee impedirsi .

E che generalmente , ove si tratti della già detta libertà di poter fabbricare nel proprio suolo , anche a tenor del padrio Dritto , venga la medesima a frenarsi , ove siavi in contrario la servitù , il fermò per indubitato il ridetto Padre Molpbes. *dict. tom. 3.*

ad

ad Consuet. p. 13. de servitut. qu. 17. nu. 3. Ivi: Vel quando adesset servitus ex contractu, vel ultima voluntate, quia in præjudicium illius, cui servitus debetur, non potest altius edificare: e il moderno Domenico Paris. tom. 3. ad Consuet. contr. 40. num. 4. ammise anche per certa una tal verità con le seguenti parole = Sed Juris Comunis, AC MUNICIPALIS expresse favent indubitata conclusiones, licitum cuique nimirum esse in altum (si possibile esset) extollere usque ad Cælum, ex l. altius, & l. adibus C. de servitut. & aqu., NISI ADESSET SERVITUS CONSTITUTA, VEL PRÆSCRIPTA.

Forse si dichiareran vinti dalla forza di tal dimostrazione i savj Avvocati dell'illustre Duca Giordano? Certamente, che no. Con la maggior enfasi, oppongono al signor Presidente Farina la dottrina del gran Condottier delle nostre Consuetudini, *Napodano*, e ci avvertiscono, d'esser cosa troppo dura il voler dal suo sentimento ricedere. Egli adunque il celebre scrittore commentando le parole della Consuetudine *Si quis habet*, cioè, *pro aspectu, vel lumine ingrediendo*, propose il dubbio, *an debeat habere* (cioè colui, a chi si deve il lume, e l'aspetto) *jure servitutis*? Eccone la sua risoluzione = *Respondeo sic, nam lumen & aspectus servitutes sunt l. lumen, alias quo jure teneretur vicinus se elongare, & patet ex hac rubrica; secus ergo si precario, vel aliter, non jure servitutis.*

Non è nostra intenzione di esaminar' il sentimento di *Napodano*, degno anzi di venerazione, che d'esser

confutato. Facil farebbe il farlo vedere non sufficiente, poichè nel vero, senza l'espressa servitù, mercè il Dritto comune, anzi per libertà, ch'a Noi dà la natura istessa, potrebbe un avere il lume, e l'aspetto, sopra la casa, atrio, o giardino del vicino, e questi volendo fabbricare, a tenor di detta Consuetudine, ch'è fondata certamente ad una ben ragionevole equità, avrebbe da dilungarsi per dodici palmi, affinchè il detto lume non si oscurasse, e non togliessi l'aspetto. Ma non è in noi tanto coraggio di compier tal'opra, poichè potrebbe dir l'impegno troppo audace, e temerario.

Regga, come se massima fosse tratta da chiaro fonte di legge, il sentimento del gran *Napodano*. Di che specie di servitù parla la Consuetudine, che così dee interpretarsi ad avviso di *Nap.*? Di quella del lume, e dell'aspetto, amendue tendenti allo stesso fine, cioè, *pro recipiendo homine*. Ripetiamone le parole: *Si quis habet parietem, in quo sit fenestra drossitia, vel qualibet alia apertura, PRO ASPECTU, VEL LUMINE INGRESSENDO*. Come si spiega il medesimo *Napodano*? Coll'istesso linguaggio parla: *Sive ergo pro aspectu, sive pro lumine* (son sue parole) *servatur hac Consuetudo*: Anzi entra anche alla spiega della differenza, che vi è tra il lume, e l'aspetto. Col primo si ha il lume dalla parte superiore solamente, e si dà la veduta del sole, o, per così dire, *ex superiori*. Il secondo non è altro, che *ante prospicere*.

Parlasi forse nella Consuetudine della servitù di prospetto, che qualche cosa di più dell'aspetto, e del

del lume contiene, come si è detto, per gli sopra avvisati testi *in l. lumen*, & *l. inter servitutes D. de servit. urban. præd.*? Non se ne sputa parola, e sol si conosce, che il fine della medesima ad altro non tende, se non se a far sì, che il vicino colla fabbrica nuova, che voglia farsi, il lume di sopra, e d'avanti, non perda; L'aver l'affacciata, o sia il prospetto, sull'atrio, sul giardino, e cosa simile del vicino, è cosa dell'intutto diversa dal lume, dall'aspetto. Or essendo così, e non parlandosi del prospetto nella Costumanza *Si quis habet*, come di caso ommesso, dee trarsene la decisione dal Dritto comune *Capyc. in Consuet. filius familias apostil. Ista glossa* con altri presso *Pansur. tom. 1. ad Consuet. contr. 13. n.22.* Rimettendosi adunque alla decision della civil Ragione, mercè la già detta regola, il dubbio circa la servitù del prospetto, se possa o no pregiudicarsi dal vicino, colla nuova fabbrica, onde l'affacciata si tolga, o diminuisca, rendendosi men grata, e libera: egli è certo, che se voglia con ossequio cattivar la credenza a' Responsi di que' primi, ed antichi lumi delle Giurisprudenza Romana, contenuti ne' sopratrascritti testi, più tosto, ch'a' savj del Duca Giordano, dee a questi ogni fabbrica impedirsi, onde il prospetto, ch'hanno i signori Farina nel detto giardino, pregiudizio, e lesion riceva. Non è così? Chi potrà negare, che nel detto giardino eriggendosi tre, o più quarti, la affacciata, ch'aveano essi grata, ed aperta, loro resta tolta, non che adombrata ed infiacchita, mercecche

non più vedranno albori, piante, ed erbe, non più goderan dell' aria aperta, ma soltanto gli verranno sempre in faccia muraglie, che non solo il lume della loro casa ad oscurar vengono, ma che di più la dura soggezzion appresteranno, di essere scuoperte tutte le loro più ascosse azioni dagli abitatori dalla casa di detto illustre Duca. Per dirla in una, col togliersi dal Duca Giordano il giardino, cessa il prospetto, e l' affacciata, che sopra d' essi hanno da 63. e più anni avuto, e che tuttavia hanno i signori Farina; E potranlo unque mai permetterlo i signori della regia Camera in faccia a tanti stabilimenti di legge civile, che il proibino, e non ostante una ben fondata equità, che vi repugna? Certamente tanto non dee temersi, poichè la Cnnsuetudine *si quis habet* non parla, che del lume e dell' aspetto, a cui ha voluto profedere, non del prospetto, e dell' affacciata, per la quale alla Ragion comune, uopo è, che si ricorra.

Postremo (non vogliamo far questa proposizion rimaner senza speciale autorità di Dottore) *quod attinet ad servitutem prospectus, servitus hæc dupliciter deberi potest. Primo, ut quis habeat prospectum; Et qui illi debet HANC SERVITUTEM, NON POTEST QUIDQUAM FACERE, QUOD AD GRATIOREM ET LIBERUM PROSPECTUM ILLIUS NOCEAT. . . . Alio modo debetur hæc servitus, ne prospectui vicinæ domus officiat; & tunc nihil etiam fieri potest, per quod quovis modo officiat ad dictum gratiorem, & liberum prospectum domus*

*domus vicine, tam si Coelum videret, quam si viret
dana, & sic de alio* = Sentimento del *P. Alf. S.*
in scrivendo sulle consuetudini *Tis. de servis. quasi*
17. num. 12.

Per nulla dire, che unito alla compra sudetta (che è troppo chiara, ed evidente circa il dritto della detta affacciata) il decorso di quasi 67. e più anni, pendente il quale tempo i signori di Farina hanno tenute le finestre, e i balconi affacciatori al detto giardino, da ciò nascerà pro loro potrebbe quella specie di servitù, che prescritta chiamasi, secondo il linguaggio del citato *Panf.*, e che espressamente è stata ammessa dal nostro padro Dritto, *ut ex Conf. Si quis habens terram Tis. de servis. Ivi: vel longo usu: Capyc. Larr. dec. 66. num. 15. lib. 1. ubi Gizz. num. 4.* con altri.

Ed eccoci all'altra opposizione, con cui si dice, che non costi dalla costituzion delle sudette servitù di lume, aspetto, e di prospetto, sicché non sian dovute; maggiormente perchè nella relazione del Cioffredo, e nell'istromento della compra del Duca Giordano si apposerò le sopra trascritte clausole salutari, cioè = *Rimovendosi sempre in tutto e per tutto alle concessioni, che ne appariscono, & quantenus ne apparissero, e se legitimamente se ne sia fatto acquisto da essi compadroni, o pure se de jure li competano, e non altrimenti* = Potrebbe in qualche modo tal riserba giovare al Duca Giordano nel giudizio di petitorio, e se, volendo esperimentar suo dritto ordinariamente, dimandasse, dichiararsi, di non esser dovute tali servitù. Ma nel

giudizio, e stato presente, di possessorio; se vi sono state da tempo sì vetusto, e tuttavia sonvi nella casa di Farina le finestre, e i balconi, recipienti rispettivamente il lume dal conteso giardino, e sul medesimo aventi l'aspetto, il lume, il prospetto, e l'affacciata; Se così, e con tali aperture comprò la casa dal patrimonio di Ebreù il Presidente Farina; Se anche con tali servitù di lume, aspetto, e prospetto espressamente fu venduta la casa al signor Duca dal Monte di S. bia; siegue da tutto ciò, di non poterfi nello stato, e giudizio presente, spogliarsi i signori Farina dal quasi possesso di dette servitù, dovendosgli mercè delle medesime serbare e mantenere il lume, il prospetto, e l'aspetto nella forma, in cui erano nel tempo, che seguirono le dette rispettive compre, senzachè l'una parte pregiudicar possa al lume, e render meno grato, ed ameno l'aspetto, e lo prospetto, ch'ha l'altra, per comun sentimento de' Dottori presso *Pecch. d. tom. 2. cap. 1. qu. 10. num. 19.*

SCiolte, mercè le debolissime considerazioni, fin qui quasi di passaggio fatte, amendue le già dette obbiezioni, resta da per ogni parte fermo, d'aver l'assistenza di legge espressa l'impedimento dato dal signor Presidente Farina all'illustre Duca Giordano nel fabbricare nel detto giardinetto. Poche parole or si spendono circa l'altra pretensione mossa artificialmente dal medesimo Duca, di doverfi chiudere tutte le aperture, e balconi, modernamente fatti nella loro casa da' signori Farina, e che non

vi erano a tempo della detta compra , cioè nell' anno 1693. Ella da se stessa sfornita d'ogni ragione , ed attiosa , anzi indegna fin anche di risposta ravvilasi . Già si sa da tutti , che giusta l'Apostilla di *Anton. Capec. ad dict. Consuetur. Si quis emit. Incipit Nota quia Tabularii* , indifferentemente i nostri Periti (e fra questi sarebbe il più franco a farlo il buon Vecchione) sogliono far ferrare quelle finestre , *qua sunt sine cansonibus* . Ma , in prima , giusta la detta Apostilla nè anche devon ferrarsi le finestre di quelle case , le quali , colla chiusura , resterebbono senza lume , come si ha dall' istess' Apostilla . Per secondo , se nel muro della casa de' signori Farina vi stavano già le finestre con cantoni , non può pretendersi , che si chiudan le altre in appresso all' istesso muro laterali alle già esistenti , e dell' istessa grandezza e forma , alle antiche dal signor Presidente D. Domenico Farina aggiunte . Eccone l' individual maestrevole dottrina del P. *Molfes. dict. rit. de servit. tom. 3. qu. 16. num. 8.* Ivi = *Dico secundo ; Si ego vellem constructam domum alius tollere , possem in novo edificio tot facere fenestras ejusdem qualitatis , quot sunt in antiquo solario . Ut v. g. si ego haberem domum iuxta hortum , locum , arcam , vel domum suam , & domus illa mea haberet unum solarium , deinde ego facerem supra dictam domum alia solaria , possum in alio , vel aliis solaris , noviter constructis , tot fenestras , & aperturas facere in EODEM SITU , & ad eandem mensuram , quod erant in antiquo solario , in eadem longitudine , & altitudine , eodem modo ,*
 & for-

& forma, & eodem situ, prout sunt fenestæ in
 antiquo solario, ut habetur in dict. Cons. si quis ubi
 Napod. num. 8. & 9. Afflict. dec. 224. ubi Ursill.....
 Et quamvis Pisanel., de quo meminit Thor. in comp.
 verb. aperturam, dicat fuisse decisum contrarium;
 sed non subsisteret decisio; nam idem jus habeo in
 toto muro domus meæ usque ad Cælum, tam scilicet
 in antiquo solario, quam in aliis noviter constru-
 endis. **ET DUM IN ANTIQUO HABEO** v. g.
OCTO FENESTRAS octo palmorum cum cantoni-
 bus, **ET SIC DE ALIIS**, idem jus habeo facien-
 di alias fenestras ejusdem mensuræ, & qualitatis, uti
 erant antiquæ: & idem observantur a paritate ra-
 tionis, si ego velle fenestras facere in membro infe-
 riori; possum enim tot fenestras facere, quot habeo
 in membro superiori ad eundem modum, numerum,
 & mensuram, sed in dictis fenestris membri inferio-
 ris domus debent poni cancelli, sive ferratæ, ne ha-
 beat accessus ad hortum vicini, ut explicant Af-
 flict. & Ursill. dict. dec. 224. Vi è, che dire in
 ciò? Non è vero quel, che sopra cennammo, cioè,
 che i sign. Farina riguardo a dette aperture non
 han bisogno della liberalità del Duca Giordano?

Ed ove tutto mancasse, egli è fuori di dubio, che per
 terzo il d. Duca incorrerebbe la resistenza e l'ostaco-
 lo insuperabile della prescrizione: non potendo
 negarsi, che le controvertite aperture, e balconi
 furono aggiunti all' antica Casa dal Presidente D. Do-
 menico Farina, che comprolla nel 1693. poco
 tempo dopo, sicchè vi son decorsi fin oggi da 66.
 in 67. anni; mottivo, per cui non può preten-
 der.

dersene più la chiusura : essendo certo, che anche ne' termini del nostro padrio Dritto, e della detta Apostila *Et nota*, ammettasi la prescrizione di 30. anni, come a fazietà provasi da *Pansut. in contr. 39. tom. 2.* E per ultimo, potrebbe, se ve ne fosse bisogno, con franchezza dirsi, che la detta Apostilla, come erronea, vien ributtata da illustri Scrittori, che l' han voluta maturamente esaminare, tantochè è stato sempre contro della medesima giudicato ne' nostri Tribunali, come si ha presso il detto *Pansut.* e presso il *Reg. Petr. super rit. 66. num. 11.*

Tutto e quanto fin quì si è divisato soltanto serve, perchè i sig. della regia Camera della Summaria prima del tempo conoscano l'inconcusca ragione, che assiste al Presidente Farina nell'aver nunciato *novum opus* al Duca Giordano, riserbandoci, quando ve ne farà maggior bisogno, di meglio, e più largamente esaminar le cose, e far vedere, ch' anche dritto irrefragabile ha egli per lo chiesto congruo o sia prelazione, almeno a riguardo del giardino. Vedrà il ridetto Duca in staggione più propria, se gli osti o no la consuetudine, che gli si oppone. La controversia presente ad altro non si raggira, se non se nel vedere, se può la regia Camera giudicar nella causa cogli atti del S.R.C., e colla relation del buon Vecchione, Tavolaro dal medesimo S.R.C. eletto; o più tosto, se, ragione alcuna di quelli, e di questa non avendosi, sia nell'obbligo di ordinar la nuova perizia, de
com.

commetterli ad un de' regj Ingegneri di essa regia Camera della Sommaria.

Crede esservi bisogno della nuova perizia il signor Presidente, ed a gran senno, poichè oltre d'esser troppo conto, e palese, che gli atti e decreti fatti in un Tribunale sono nulli a rispetto di colui, per chi sia il medesimo Tribunale incompetente (com'è certamente il S. R. C. riguardo al signor Presidente Farina) contro del quale non posson allegarsi; *Foller. in Prax. rubr. si confitebuntur n. 3. & 4. Danza de pugn. DD. tom. 3. tit. de confess. & convict. cap. 8. Altim. de nullit. sentent. rubr. 4. qu. 14. num. 74. in fin.* E molto più legar non possono l'altro egualmente supremo, e che mero giudice di esecuzione non sia, specialmente se l'istesse parti non concorrano in giudizio. E se n'è la ragione, perchè *par in partem non habet imperium ex l. 4. & l. ille a quo 13. §. tempestivum D. ad Trebell. l. nam magistratus D. de recept. arbitr. Cresp. de valdaur. obs. 15. nu. 284. Ricc. collect. 1904. Borrell. in sum. dec. p. 2. tit. 33. num. 27.*

Vi è di più, che i giudizj de' Periti non fan passaggio mai a cosa giudicata, finchè su de' medesimi non vi nasca decreto del giudice *Afflic. dec. 33. num. 6. ubi Ursill. Sperell. dec. 54. num. 40. Rosa in prax. Civ. part. 2. cap. 1. distinct. 2. num. 42.*, ove avvertisce, che in pratica facilmente simili perizie foglion rivocarsi da esperti più illuminati, spettandone la revisione fino all'intero corso di 30. anni; e così anche l'attesta il *Consigl. Altim. de nullit. sent. rubr. 5. qu. 18. n. 19.*

Quan-

Quantunque se pure voglia, (con far grave resistenza alla verità, ed ingiuria alla dignità, ed eminenza del supremo Tribunal della regia Camera) ammetterfi, che la già detta relazione del troppo accorto Vecchione la regia Camera legar possa, ed il sig. Presidente Farina; ne anche secondo quella dovrebbe giudicarsi, perchè ne spetterebbe in ogni piggior lettura il rimedio della revisione. E maggiormente perchè tal revisione già fu chiesta nell'istesso S. R. C. dal suo nipote, e dal suddetto Curatore, e loro fu accordata, ma non poterono procurarla fra il breve termine, che fu prefisso, essendo sopravvenuta, come si è detto, la ortatoria della regia Camera, onde non si potè procedere più avanti: E, passata la causa nel Tribunal di essa regia Camera, in quei termini dee dirsi passata, in cui nel S. R. C. si trovava; che però, se in istato d'esserfi chiesta ed accordata la revisione, la causa era nel S. R. C., senza esserfi per pensiere interposto decreto, che per lo lasso del termine senza esserfi da' Farina procurata la revisione, fusse la relazione di Vecchione rimasta ferma; chi contenderà, che passata in Camera, sono nel caso, ed in tempo D. Gennaro Farina, ed il dotto Avvocato, Curator dell' eredità giacente di D. Domenico Farina, di seguitar il giudizio di detta revisione, da ricommetterfi ad un de' regj Ingegneri del Tribunale, finchè, non procurandola, l'istessa Camera interponga ella il detto decreto, *Stante lapsu termini relatio facta firma remaneat?*

Que-

